
NUOVO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE KUNDALINIDHARMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO PRIMO

Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita a tempo indeterminato l'associazione sportiva dilettantistica **KUNDALINIDHARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** con sede in Asti, Frazione Serravalle 187. L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

Art. 2. L'ASSOCIAZIONE sportiva dilettantistica **KUNDALINIDHARMA** non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: Danza Sportiva (Danza coreografica tradizionale indiana Kuchipudi) Ginnastica (attività sportive di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness secondo le declinazioni Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga e ancora Ayurveda, filosofia Tao, Qi Gong, Tai Chi e Campane Tibetane), nonché tutte le attività sportive inerenti, quali ad esempio le discipline yogiche e orientali

L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la costituzione di squadre di atleti;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Art. 3 Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopraindicate:

- a) Organizzare e promuovere manifestazioni sportive dilettantistiche, servizi, escursioni, esplorazioni, corsi di preparazione teorici e pratici nel settore cultura, sport, tempo libero, promozione sociale e formazione scolastica ed extrascolastica della persona, addestramento alla protezione civile, alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione ai giovani e ai diversamente abili anche in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati e aziende;
- b) Organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, rassegne anche nel settore teatrale, cinematografico, musicale, radiotelevisivo, audiovisivo, in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati
- c) Instaurare rapporti di collaborazione con Federazioni, Organismi, Aziende, Scuole, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, a carattere nazionale e internazionale, aventi finalità o progetti affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire i collegamenti tra i medesimi;
- d) svolgere attività editoriale di produzione o di collaborazione redazionale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e audiovisive che riguardino le qualsiasi opera di stampa e registrazione inerente il survival, le abilità ecodinamiche e l'outdoor in Italia e all'estero;
- e) acquistare, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività,
- f) erogare o ricevere contributi o donazioni a e da Enti pubblici e privati per iniziative compatibili con i propri fini statuari;
- g) tenere corsi di formazione e aggiornamento per il personale, docente e non, di Enti, aziende e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le Università e gestirne l'operato per conto di altri Enti;
- h) fornire personale esperto ad enti pubblici e privati per manifestazioni e iniziative culturali, ecologiche, sportive, per progetti sperimentali di natura sportiva, ambientale, sociale e scientifica;

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.

3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- organizzare attività di incentive aziendale e team building, team coaching, eventi promozionali, animazione congressuale, convention, formazione esperienziale e giochi di ruolo
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4. Adesione a Enti di promozione

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà aderire ad un Ente di Promozione Sportiva, o a una Federazione sportiva Nazionale o a una disciplina sportiva associata.

Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

Potrà altresì aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statuarie,

TITOLO SECONDO GLI ASSOCIATI

Art.5. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a socio occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto, ed alle deliberazioni degli organi sociali, le norme e le direttive del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva, o della Federazione sportiva Nazionale o della disciplina sportiva associata

Per i minori la domanda sarà firmata da un esercente la potestà genitoriale

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs N. 460/97.

Tutti gli associati devono essere soci anche dell'Organismo sportivo cui l'Associazione è affiliata; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi all'Organismo sportivo cui è affiliata, saranno richiesti per il tramite dell'associazione.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

Deve essere assicurata loro una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali; tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento entro i termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. Alla osservanza dello Statuto, dello statuto e dei regolamenti stabiliti dall'Organismo sportivo cui l'Associazione è affiliata riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare, delle norme e direttive del CONI e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione; danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione. L'esclusione diviene operativa con l'annotazione del provvedimento a libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9 Intramissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, neanche mortis causa.

TITOLO TERZO PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 Finanziamento dell'associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- c) entrate derivanti da attività istituzionali e da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da organismi internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- e) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica, svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- j) fondi acquisiti presso gli associati, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge pro-tempore vigenti.

Art. 11 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote sociali annuali, secondo l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo
- c) da lasciti e donazioni diverse
- d) da altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale
- e) dall'eventuale fondo di riserva

TITOLO QUARTO ESERCIZIO SOCIALE E DI BILANCIO

Art. 12 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art.13 Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 14 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'associazione o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 Organi sociali

Gli organo sociali dell'associazione sono costituiti da:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

Art. 17 l'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione nella bacheca della sede sociale, almeno 8 giorni prima della data convenuta, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e

percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto
Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente o chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti.
Il verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari
- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglienza delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art.19. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art.17.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibile nel tempo.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

In caso di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio convoca l'Assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso decada oltre la metà dei membri o si scenda al di sotto del numero minimo, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e l'Assemblea convocata con urgenza deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione dei suoi componenti.

Sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art.20. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Consigliere più anziano.

Art.21. Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

L'Assemblea, se ricorrono le condizioni di legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, nomina un Organo di controllo che potrà essere organizzato in forma collegiale o monocratica a seconda delle scelte, delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione. L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea anche fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali salvo quanto infra previsto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

l'orario della prima e della seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso della convocazione potrà anche essere inviato ai soci che ne facciano richiesta, tramite lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o mediante altre modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto ogni 4 anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da altro associato membro del Consiglio Direttivo in sua assenza; in caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione essa sarà idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti; l'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe.

Ogni socio maggiorenne può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Per esercitare il proprio diritto di voto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione.

L'Assemblea vota, a scelta del suo presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di legge, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa può assegnare all'Organo di controllo l'esercizio della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art.23. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, con votazione favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esperita la fase interna della liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni operanti sul territorio regionale, che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dall'Organismo sportivo di affiliazione o da CONI e secondo la normativa pro tempore vigente.

Art.24. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

p. Kundalinidahrma ASD
Il Presidente

Paola Gianani

